

Doc. **XXII**
nn. **9-39-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 22 aprile 2015

(Relatore: **MIGLIORE**)

SULLE

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Doc. XXII, n. 9, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DURANTI, PIRAS, MIGLIORE, NICCHI, AIELLO, PIAZZONI,
SCOTTO, FAVA, MARCON, MELILLA, FRATOIANNI, LAVA-
GNO, PANNARALE, FRANCO BORDO, LACQUANITI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

Presentata il 20 giugno 2013

Doc. XXII, n. 39, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOREFICE, BASILIO, TOFALO, ARTINI, BARONI, PAOLO
BERNINI, CECCONI, CORDA, DALL'OSSO, DI VITA, FRU-
SONE, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO, RIZZO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

Presentata il 21 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento che la IV Commissione (Difesa) propone all'Assemblea prevede l'istituzione presso la Camera dei deputati di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini. In particolare, la Commissione dovrà prestare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

In Commissione si è svolto un proficuo e costruttivo dibattito, che ha visto tutti i gruppi convergere su un testo unificato delle due proposte iniziali, presentate dal gruppo di Sinistra ecologia libertà (Doc. XXII, n. 9, Duranti e altri) e dal gruppo del Movimento 5 Stelle (Doc. XXII, n. 39, Lorefice e altri).

In passato le Camere hanno già svolto inchieste parlamentari su questa materia. In particolare, nella XVI legislatura è stata costituita al Senato una Commissione di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Nella XV legislatura era stata invece costituita, sempre al Senato, una Commis-

sione di inchiesta sulla stessa materia, ma chiamata a indagare sui casi di morte o di grave malattia riguardanti non solo il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti, ma anche le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale.

Il testo elaborato dalla Commissione difesa si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al comma 1, dispone l'istituzione della Commissione e ne definisce i compiti.

L'inchiesta che la Commissione istituenda è chiamata a svolgere riguarda innanzitutto i casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione alla esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini. La Commissione dovrà poi indagare sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi, sull'adeguatezza della raccolta e delle analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare e sulle modalità della loro somministrazione, sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare presta servizio, nonché sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate agli oggetti dell'indagine.

Per quanto riguarda il compito di indagare sulle modalità della somministrazione di vaccini al personale militare e sul monitoraggio delle condizioni immunitarie

dei soggetti osservati, il provvedimento precisa che la Commissione dovrà tenere conto dei risultati del progetto SIGNUM (l'acronimo sta per « Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari »). Si tratta di uno studio promosso dal Ministro della difesa nel 2004 al fine di identificare possibili fattori di rischio nella popolazione militare impegnata nell'operazione « Antica Babilonia », in teatro iracheno. Come si legge nella relazione finale del gruppo di esperti incaricati dello studio, « la scelta dell'Iraq è stata giustificata dall'impiego significativo di munizionamenti contenenti uranio impoverito oltre che dalla presenza di insediamenti industriali a rischio di inquinamento ambientale ».

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede esplicitamente che la nuova Commissione fondi la sua attività sulle conclusioni conseguite dalle due Commissioni di inchiesta istituite al Senato nelle passate legislature e che promuova l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali di quelle Commissioni. Tale disposizione intende fondamentalmente sgombrare il campo dagli equivoci chiarendo che con l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta su questa materia non si vuole sovvertire o mettere in discussione i risultati delle precedenti Commissioni di inchiesta, bensì riprenderli e approfondirli per fare sempre più e sempre meglio luce sui contorni di un fenomeno che suscita giustamente preoccupazione e allarme. Si tratta di un punto importante, sul quale si è registrato nel corso del dibattito in Commissione difesa un consenso ampio tra i gruppi.

L'articolo 2 disciplina composizione e durata della Commissione, che sarà formata da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire — nel rispetto dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione — una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari. È previsto inoltre che sia comunque assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo.

Lo stesso articolo 2 disciplina nelle forme consuete il procedimento di costi-

tuzione della Commissione, che avviene attraverso l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti secondo le norme stabilite dal Regolamento della Camera (articolo 20, commi 2, 3 e 4) per l'elezione degli organi di presidenza delle Commissioni permanenti.

L'articolo 3, che definisce poteri e limiti della Commissione, ribadisce al comma 1 quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, ossia che la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Viene precisato, sulla falsariga di quanto stabilito per altre Commissioni di inchiesta monocamerale, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono che la Commissione possa richiedere a organi e uffici della pubblica amministrazione e all'autorità giudiziaria copie di atti e di documenti e disciplinano le modalità di acquisizione degli stessi. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, il comma 9 fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

I commi 5, 6, 7, 8 e 10 dettano norme per assicurare, dove necessario, la riservatezza delle informazioni acquisite o degli atti prodotti dalla Commissione. In particolare, la Commissione può stabilire che determinati atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. La Commissione deve mantenere il segreto funzionale sugli atti e sui documenti trasmessi in copia da pubbliche amministrazioni o dall'autorità giudiziaria, finché gli stessi sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella

fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Quanto al segreto d'ufficio, professionale e bancario, il provvedimento in esame chiarisce che si applicano le norme vigenti in materia, ferma restando l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato, e che, parimenti, anche per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina in materia (legge 3 agosto 2007, n. 124). I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, è tenuta a mantenere il segreto, ove previsto.

L'articolo 4 fissa in ventiquattro mesi la durata della Commissione e prevede che questa riferisca alla Camera non solo al termine dei propri lavori, con una relazione finale, ma anche dopo un anno di attività, con una relazione intermedia. Oltre che a riferire sui risultati della propria attività, la Commissione è chiamata anche a formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche individuando misure di prevenzione e di assistenza che possono essere adottate, nonché sull'adeguatezza dei vigenti istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito. È previsto espressamente il diritto di presentare relazioni di minoranza.

L'articolo 5 dispone in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione, prevedendo innanzitutto l'adozione di un regolamento interno, il quale potrà prevedere la costituzione di uno o più comitati. La Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie, in particolare di quelle di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta, fermo restando che le collaborazioni non

dovranno superare un numero massimo, che sarà stabilito dal regolamento interno.

L'articolo 6, infine, provvede allo stanziamento delle risorse per il funzionamento della Commissione, che sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno dei due anni di attività della Commissione. Per la precisione, si tratta di 50.000 euro per il secondo semestre del 2015, di 100.000 euro per il 2016 e di altri 50.000 per il primo semestre del 2017.

Quanto ai pareri espressi dalle quattro Commissioni cui il provvedimento era assegnato in sede consultiva, la Commissione affari costituzionali e la Commissione giustizia hanno espresso parere favorevole. La Commissione bilancio e la Commissione affari sociali hanno espresso entrambe parere favorevole con un'osservazione ciascuna. L'osservazione della Commissione bilancio, che aveva una valenza meramente tecnica, è stata recepita. Quanto invece all'osservazione della Commissione affari sociali, è apparso preferibile rinviare alla fase di discussione in Assemblea la valutazione in merito al suo eventuale recepimento. La Commissione affari sociali ha proposto che la Commissione di inchiesta indaghi anche sull'incidenza epidemiologica delle malattie correlate all'eventuale esposizione ad agenti patogeni nella popolazione civile residente in prossimità di zone in cui si svolge l'attività dei poligoni di tiro o di siti di deposito di munizioni ubicati in Italia. Si tratta di una proposta rispetto alla quale non è stata sollevata in sede referente alcuna obiezione in linea di principio — si tratta per inciso di un compito già previsto per la Commissione di inchiesta attiva al Senato nella XV legislatura — ma che deve essere più approfonditamente valutata, in quanto amplia in modo significativo l'ambito di indagine della Commissione istituenda, che è comunque chiamata a completare il proprio lavoro nell'arco di due anni.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 9 e n. 39, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 9 e n. 39, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi

malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni »;

premesso che il provvedimento non determina effetti diretti sulla finanza pubblica, giacché gli oneri da esso derivanti, ai sensi dell'articolo 6, sono posti a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati;

considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di rimodulare l'ammontare annuale degli oneri, pari a 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata massima delle attività della Commissione da esso istituita (ventiquattro mesi), riducendo proporzionalmente l'ammontare degli oneri relativi all'anno 2015 e istituendo un corrispondente stanziamento per l'anno 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimodulare, all'articolo 6, l'ammontare annuale degli oneri in funzione dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento nonché della durata massima delle attività della Commissione da esso istituita, riducendo proporzionalmente l'ammontare degli oneri relativi all'anno 2015 e istituendo un corrispondente stanziamento per l'anno 2017.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte parlamentari di inchiesta Doc. XXII, n. 9 e n. 39, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con

particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni», come risultante dall'emendamento approvato in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la Commissione di inchiesta estenda gli obiettivi della sua indagine all'incidenza epidemiologica delle malattie correlate all'eventuale esposizione ad agenti patogeni – che si diffondono per via aerea, attraverso le falde acquifere o con gli alimenti – nella popolazione civile residente in prossimità di zone in cui si svolge l'attività dei poligoni di tiro o di siti di deposito di munizioni ubicati in Italia e conseguentemente di modificare il titolo della proposta di inchiesta.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare:

a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti alle basi

militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;

b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) sull'adeguatezza della raccolta e delle analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale, sia di quello inviato nelle missioni all'estero;

d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale;

e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto denominato « Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari » (SIGNUM);

f) sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare è chiamato a prestare servizio;

g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere *a)*, *d)*, *e)* e *f)*.

2. La Commissione fonda la sua attività sulle conclusioni e promuove l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni

finali presentate al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

*(Poteri e limiti della Commissione.
Obbligo del segreto).*

1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acqui-

siti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

10. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al

presente articolo che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 4.

(Durata dei lavori e relazioni della Commissione).

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

2. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili, nonché sull'adeguatezza dei vigenti istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 5.

(Organizzazione interna della Commissione).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui la Commissione può avvalersi.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Spese della Commissione).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170220005850